

Direttiva per la vigilanza e il controllo di società ed enti di diritto privato strumentali dipendenti dalla Regione non in controllo analogo

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Direttiva disciplina la vigilanza e il controllo di società ed enti di diritto privato strumentali dipendenti dalla Regione non in controllo analogo. Essa affianca e integra le disposizioni in materia di controlli contenute negli statuti, nei contratti di servizio e in deliberazioni della Giunta che regolano l'erogazione di contributi e trasferimenti.
2. La Direttiva è rivolta agli uffici regionali e agli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo degli organismi in questione; fornisce indirizzi operativi per l'esercizio dei controlli rivolti alle strategie, alla gestione dell'organismo, al rispetto dei principi di buona amministrazione e degli istituti normativi.
3. Le attività di controllo, ispirate e guidate dalle finalità di cui ai punti precedenti, sono svolte in coerenza alle previsioni del codice civile circa l'esercizio dei diritti del socio, ove applicabile. Iniziative ulteriori derivano dall'esercizio di specifiche prerogative riconosciute alle amministrazioni pubbliche dalla normativa di riferimento.

Articolo 2 - Soggetti del controllo

1. Sono soggetti al controllo ai sensi della presente Direttiva le società partecipate e gli enti di diritto privato strumentali non in controllo analogo censiti nella rilevazione periodica utile ai fini della definizione del Gruppo amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs 118/2013 e che risultano essere dipendenti dalla Regione assumendo a riferimento il criterio di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs 33/2013.
2. Una società o ente di diritto privato di diritto privato è dipendente dalla Regione quando sussistono cumulativamente i seguenti requisiti i) media del totale attivo o del valore della produzione calcolata sulla base dei bilanci dell'ultimo triennio superiore a 500.000 euro; ii) rapporto percentuale tra somma di contributi, trasferimenti e corrispettivi per fornitura di beni e servizi di parte regionale e valore della produzione risultante da bilancio superiore al 50% per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio; iii) designazione o nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo o di amministrazione da parte della Regione.
3. L'azione di vigilanza e controllo - fermo restando ruoli e competenze di cui al Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione e relativi aggiornamenti annuali - è svolta in via primaria dall'ufficio controllante in raccordo con l'ufficio coadiuvante. Per i soggetti di cui al presente articolo il controllante è l'Ufficio speciale e il coadiuvante è la Direzione Generale competente *ratione materiae*.

Articolo 3 - Contesto di riferimento

1. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., TU di seguito) dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Il DLgs 118/2011 dispone che le Regioni devono predisporre un elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP).
3. La DGR n. 438 del 12/07/2017 ha definito il GAP della Regione Campania.
4. L'azione regionale si esercita attraverso poteri di indirizzo e di controllo strategico e gestionale ed è volta a valutare:
 - congruenza tra obiettivi fissati e risultati raggiunti (cd. controllo strategico);
 - efficacia, efficienza ed economicità della gestione (cd. controllo di gestione);



Regione Campania

- rispetto di specifiche prescrizioni di legge, diverse da quelle inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione (cd. controllo amministrativo).
5. L'azione di controllo si articola nelle tre fasi temporali del controllo *ex ante*; controllo *in itinere* e controllo *ex post*.

Articolo 4 - Ambiti di controllo

1. L'azione di controllo da parte della Regione, nelle sue diverse declinazioni, è esercitata nel continuo sebbene trovi una scansione temporale connessa ai momenti tipici della vita sociale. Essa si articola nelle seguenti fasi:
 - monitoraggio e acquisizione di risultati e dati;
 - verifica degli scostamenti e istruttoria sulle cause;
 - iniziative correttive, ove applicabile in ragione del controllo;
 - iniziative volte alla tutela degli interessi pubblici e della proprietà regionale.
2. Dati e informazioni comunque raccolti nell'attività conoscitiva e di controllo sono oggetto di esame per valutare:
 - coerenza tra gestione, finalità e obiettivi;
 - adeguatezza dei mezzi rispetto a finalità e obiettivi;
 - criticità della gestione che possono riflettersi sugli equilibri aziendali;
3. Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo i seguenti profili:
 - indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - acquisizione di forniture di beni e servizi e affidamento di lavori a valere su risorse regionali;
 - obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
 - profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari.

Articolo 5 - Poteri di indirizzo, programmazione e controllo

1. I poteri di indirizzo e programmazione sono esercitati dal Presidente o dalla Giunta, sulla base della istruttoria svolta dagli uffici, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto regionale e da regolamento o statuto del singolo organismo.
2. Il documento di programmazione di riferimento per le strategie del singolo organismo tiene conto degli indirizzi e delle indicazioni regionali comunque fornite.

Articolo 6 - Controllo strategico e gestionale

1. Il controllo strategico e gestionale mira a verificare la coerenza complessiva dell'azione dell'organismo con gli indirizzi e le indicazioni regionali comunque fornite; ne valuta il grado di realizzazione e gli eventuali scostamenti in rapporto alle risorse umane, materiali e finanziarie e al tempo, tenuto comunque conto di eventuali criticità intervenute nella loro realizzazione.
2. Il controllo gestionale è finalizzato alla valutazione della efficienza, efficacia ed economicità dell'azione degli organismi con riferimento alle risorse utilizzate.

Articolo 7 - Controllo *ex ante*

1. Sono oggetto di controllo preventivo le modifiche del regolamento o dello statuto o altro atto, comunque denominato, regolante le vite dell'organismo, le variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione e, più in generale, le deliberazioni di amministrazione straordinaria.

Articolo 8 - Controllo *in itinere*

1. Fermo restando funzioni e competenze proprie degli organi sia di indirizzo, che di amministrazione e di controllo degli organismi, l'esercizio del controllo *in itinere* consiste nelle seguenti attività:
 - esame di relazioni sull'andamento di gestione;
 - esame di relazioni redatte su specifica richiesta;
 - rilevazione e aggiornamento di dati sulla gestione degli organismi.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ufficio controllante, che può avvalersi ai fini istruttori dell'Ufficio coadiuvante e delle funzioni regionali che hanno competenze trasversali (es. contabili, legali, gestione del personale).

Articolo 9 - Controllo *ex post*

1. Ai fini del controllo *ex post*, gli organismi trasmettono all'ufficio controllante i seguenti atti:
 - con cadenza annuale il bilancio di esercizio e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza aperiodica, eventuali bilanci infrannuali e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza mensile, verbali e deliberazioni degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Articolo 10 - Comportamenti degli amministratori

1. Nella gestione ordinaria e straordinaria gli amministratori designati o nominati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli indirizzi e delle indicazioni comunque fornite dalla Regione.
2. Il mancato rispetto della presente Direttiva, come pure il mancato, parziale o incompleto invio della documentazione e delle informazioni comunque richieste, tali da compromettere la conoscenza dei fatti aziendali e la capacità di controllo, in quanto inadempimento rispetto agli indirizzi e/o agli obblighi cui soggiace un organismo, specie se in controllo pubblico, è oggetto di valutazione e motivo di attivazione di specifici procedimenti amministrativi. Ciò in quanto si potrebbe configurare un comportamento degli organi di espressione regionale contrario ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza nell'adempimento del mandato ricevuto in grado di influire sul rapporto di fiducia impedendone la prosecuzione. In tali circostanze il comportamento dell'amministratore può configurare una giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi del Codice Civile.